FLOW CHART PER PERSONALE UNIVERSITARIO/AMMINISTRATIVO
(Misure da adottare per prevenire la diffusione del SARS-Cov-2)

Personale ASINTOMATICO

In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, avvertire immediatamente il MMG o l'operatore di Sanità Pubblica territorialmente competente

Che **rientra in Puglia da viaggi** dall'estero o dalle altre Regioni italiane

Che ha avuto **contatto stretto con caso confermato di COVID-19** (con particolare attenzione alle 48 ore precedenti all'insorgenza dei sintomi fino al momento della diagnosi e dell'isolamento del caso)

Sospensione temporanea dell'attività lavorativa per 14 giorni

Segnalazione al MMG/Dipartimento di Prevenzione territoriale (contatto telefonico)

Monitoraggio attivo e **Isolamento domiciliare** per 14 giorni

Che ha avuto **contatto stretto con caso sospetto di COVID-19** (in attesa di conferma diagnostica)

Sospensione temporanea dell'attività lavorativa per il periodo necessario agli accertamenti diagnostici sul **caso sospetto**

Confermata diagnosi di COVID-19

Confermata sospensione temporanea dell'attività lavorativa

Esclusa diagnosi di COVID-19

Ripresa immediata dell'attività lavorativa

Personale SINTOMATICO

In caso di insorgenza di sintomi sospetti per COVID-19 (febbre, tosse, dispnea) durante l'attività lavorativa:

- Contattare Autorità sanitaria competente
- Isolare il lavoratore in ambiente separato
- Se disponibile, fornire al lavoratore mascherina di tipo chirurgico
- Provvedere alla disinfezione degli ambienti con ipoclorito di sodio 0,1% e/o etanolo 70%

Lavoratori portatori di **condizioni di iper-suscettibilità** (i.e. immunodeficienza, patologie cardiovascolari e/o respiratorie)

Visita su richiesta al Medico Competente ai sensi dell'art. 41 comma 2, lettera c) del D.Lgs. 81/08 ai fini di valutare l'opportunità di allontanamento temporaneo del lavoratore dalla potenziale esposizione al rischio biologico oppure l'indicazione di misure protettive particolari (i.e. DPI) che il datore di lavoro avrà l'obbligo di adottare.

Per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità conconnotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104, nonché ailavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallosvolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della medesima legge n. 104 del 1992 è previsto un periodo di assenza dal servizio fino al 30 aprile 2020 (DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020 , n. 18), previo parere del Medico Competente nominato dal Datore di Lavoro.

A cura di: Prof.ri Alessandro Dell'Erba, Annalisa Saracino e Luigi Vimercati. UU.OO.CC. di Medicina Legale, Malattie Infettive e Medicina del Lavoro. AOUC Policlinico di Bari.